

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, MISURE DI PREVENZIONE E PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: L'ORIZZONTE ELUSIVO DELL'ART. 512-BIS DEL CODICE PENALE

di Vittorio Sassi

(Dottorando di ricerca in diritto penale,
Università Bocconi)

Sommario: 1. Premessa. – 2. La fattispecie. – 2.1. L'evoluzione nel tempo del reato. – 2.2. Bene giuridico e elementi della fattispecie. – 3. I due opposti orientamenti sull'orizzonte elusivo della fattispecie. – 3.1. Il primo orientamento e i sintomi di un contrasto giurisprudenziale in corso. – 3.2. Il secondo orientamento. – 4. Le peculiarità dei due orientamenti. – 4.1. Le fragilità dell'orientamento soggettivista. – 4.2. Il secondo orientamento: una risposta sul piano oggettivo ai problemi del dolo specifico. – 5. Una lettura di sistema dell'orizzonte elusivo della fattispecie. – 6. Conclusioni.

1. La fattispecie di reato rubricata *Trasferimento fraudolento di valori* (oggi, art. 512-bis Cp; già art. 12-*quinquies* d.l. 8.6.1992 n. 306) è stata oggetto, nel tempo, di innumerevoli dispute interpretative. Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di approfondirne una in particolare, meritevole di rinnovata attenzione alla luce di alcune recenti decisioni della Corte di cassazione: l'*orizzonte elusivo* del fatto, enucleato dalla clausola per cui la condotta deve essere commessa “*al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali*”. Più specificamente, la questione che si affronterà è comune a quei reati a consumazione anticipata ove la selezione dei fatti penalmente rilevanti viene operata sul piano del dolo: la tensione che tali fattispecie inevitabilmente creano con il principio di offensività¹. La tematica qui trattata presenta nondimeno elementi di peculiarità (se non unicità), giacché tale selezione risulta operata, in ultima analisi, facendo espresso rinvio ad una disciplina *para-penale*² esterna al contenuto della fattispecie.

¹ G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2019, 389 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano 2023, 578 ss. Più ampiamente sul punto, v. L. Picotti, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli «elementi finalistici» delle fattispecie penali*, Milano 1993.

² Si utilizza questa espressione, meramente evocativa dell'*atteggiamento* delle misure di prevenzione, per alludere ad una questione ben più grande di quanto questo contributo possa contenere: la questione definitoria, con particolare riguardo alla definizione delle misure preventive reali qui di interesse. Si rimanda, sia per un riassunto delle linee principali della materia sia per un'analisi critica, a F. Viganò, *Riflessioni sullo statuto*

Nei paragrafi che seguono si offrirà anzitutto una breve ricostruzione della fattispecie in prospettiva diacronica, nonché delle maggiori questioni interpretative e applicative che la stessa (nonostante una formulazione apparentemente piana) ha generato (§ 2). Si entrerà dunque nel cuore della materia di interesse, prendendo in considerazione la domanda che più ha diviso il formante giurisprudenziale: se e in che misura rilevi, ai fini dell'applicazione del reato *ex art. 512-bis Cp*, l'effettiva assoggettabilità a misura preventiva dei beni oggetto del trasferimento fittizio. Sul punto la giurisprudenza è divisa in due filoni, rispettivamente *soggettivista* e *oggettivista* (§ 3). Dopo aver osservato che il dibattito in materia è ancora oggi vivace, si esploreranno le principali argomentazioni di entrambi gli indirizzi giurisprudenziali, illustrando la maggiore plausibilità del secondo, quello *oggettivista* (§ 4). Si proporrà, quindi, di reinquadrare il tema in ottica sistematica, osservando come una soluzione definitiva in merito alla portata applicativa dell'*art. 512-bis Cp* non possa prescindere dall'analisi del rapporto con la materia della prevenzione reale e dei cambiamenti che quest'ultima ha visto nel tempo, sul piano legislativo e giurisprudenziale (§ 5). In conclusione, si esprimerà favore per una soluzione interpretativa *de iure condito*, eventualmente attraverso una decisione delle Sezioni Unite (§ 6).

2. – 2.1. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è stato introdotto dall'*art. 12-quinquies d.l. 306/1992*³ (d.l. rubricato "*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura*

costituzionale e convenzionale della confisca "di prevenzione" nell'ordinamento italiano, in *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini. Tomo I e II*, a cura di C.E. Paliero e altri, Milano 2018, 885 ss. V. poi: G. Fiandaca, *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *DigDPen*, 1994, 114; P. Comucci, *Il sequestro e la confisca nella legge "antimafia"*, in *RIDPP*, 1985, 100; D. Fondaroli, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna 2007, 155 ss.; T. Padovani, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, Pisa 2013, 250, 321, 342 ss.; V. Maiello, *Confisca, CEDU e diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, in *DPenCont*, 2012, 54; V. Manes, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie*, Milano 2016, 144.

³ Tra i lavori di commento alla fattispecie coevi alla sua introduzione, bisogna considerare F. Mucciarelli, *Commento all'art. 12 quinquies d.l. 8/6/1992 n. 306*, in *LP*, 1993, 157; M. Zanotti, *Le disposizioni di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*, in *Mafia e criminalità organizzata*, a cura di P.M. Corso, G. Insolera e L. Stortoni, Torino 1995, 875 ss. Successivamente, si vedano: V. Maiello, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza*, in *IP*, 2008, 205.; E. Belfiore, *La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori*, in *RP*, 2009, 421.; F. Brizzi, *Il Trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione*, in *AP*, 2014, 2; E. Dinacci, *Trasferimento fraudolento di valori*, in *Treccani*, 2018 <[La legislazione penale](https://www.treccani.it/enciclopedia/trasferimento-fraudolento-di-valori_(Diritto-online)/>; C. Ingrao, <i>Il reato di trasferimento fraudolento di valori. Caratteri e limiti applicativi alla luce di un campione di giudizi delle corti di palermo</i>, in <i>RTrimDPenEc</i>, 2019, 872; A. Gullo, <i>Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo</i>, in <i>RTrimDPenE</i>, 2019, 595; A.</p>
</div>
<div data-bbox=)

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”). La volontà del legislatore è di colpire le organizzazioni criminali attraverso il contrasto all’accumulo di capitali illeciti⁴: strumento principale di tale azione sono, come noto, le misure di prevenzione⁵ patrimoniali, introdotte per la prima volta con la legge “Rognoni-Latorre” (l. 13.9.1982 n. 646⁶) e oggi confluite nel d. lgs. 6.9.2011 n. 159 (di seguito “Codice Antimafia” o “Ca”). In tale quadro si è voluto altresì inserire l’art. 12-*quiquies* d.l. 306/1992 quale strumento di tutela anticipata della disciplina delle misure preventive reali: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni*”⁷. L’art. 12-*quiquies* e il d.l. che lo ospita costituiscono paradigma della legislazione *emergenziale*: sono stati introdotti nel contesto della lotta ai fenomeni mafiosi e sono coevi alle stragi di Capaci e via d’Amelio. La collocazione attuale della fattispecie all’art. 512-*bis* Cp costituisce invece applicazione del principio

Galanti, *La prova dell’ intestazione fittizia di beni con particolare riguardo alle quote e beni societari*, in www.sistemapenale.it, 8.7.2022; G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto di “trasferimento fraudolento di valori” con finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia: l’ulteriore anticipazione dell’intervento penale tra criminalità organizzata e criminalità “meramente” economica*, in www.sistemapenale.it, 31.10.2024, 17.

⁴ Mucciarelli, *Commento all’art. 12 quinquies*, op. cit., 157; E. Belfiore, *La legalità ripristinata*, op. cit., 421.

⁵ In questo contributo, per semplicità, si farà riferimento alla nozione comunemente usata di misure di prevenzione o preventive. Con ciò, non si vogliono sottovalutare quelle argomentazioni dottrinali che hanno fatto trasparire la vacuità di tali nozioni se applicate alle misure *in rem* del Codice Antimafia, e hanno proposto soluzioni alternative: per una visione d’insieme in merito al dibattito sviluppatosi sul punto, v. F. Viganò, *Riflessioni sullo statuto costituzionale*, op. cit., 896–897.

⁶ Tale testo normativo introdusse gli istituti del sequestro e della confisca all’interno del corpo della l. 31 maggio 1965, n. 575 agli artt. 2-*bis* ss.

⁷ Nell’originaria formulazione, l’art. 12-*quiquies* d.l. 306/1992 ospitava altresì un secondo comma che prevedeva una fattispecie autonoma preposta a punire il c.d. ingiustificato possesso di beni, ossia la titolarità di mezzi patrimoniali non proporzionati al reddito o all’attività economica svolta (per un’analisi di tale fattispecie, ormai abolita, v. Mucciarelli, *Commento all’art. 12 quinquies*, op. cit., 161 ss.). Tale previsione è stata tuttavia fatta oggetto di una decisione di illegittimità costituzionale (C. cost., 17.2.1994 n. 48). A prenderne il posto, se così si può dire, è stato il recentissimo reato di attribuzione di beni commessa “*al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione anti-mafia*”, introdotto con d.l. 2 marzo 2024, n. 19 rubricato “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”. Ad accomunare il comma 1 del 1992 e il recente comma 2 è il fatto che anche il secondo sia frutto di una legislazione emergenziale: lo stesso, infatti, è stato introdotto in risposta all’emergenza covid quale strumento nella gestione dei rischi da reato collegati agli ingenti fondi legati ai Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per un ampio commento al comma 2, si rimanda a G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, op. cit.

di riserva di codice di cui all'art. 3-bis Cp⁸: nel 2018⁹, infatti, il legislatore ha operato il trasferimento dalla precedente all'attuale sede della disposizione lasciandone inalterati i connotati.

Come si è anticipato, nel tempo sono state numerosissime le questioni interpretative che si sono poste: nessun elemento costitutivo della fattispecie, si potrebbe dire, è rimasto immune da un intenso lavoro giurisprudenziale¹⁰.

Ragioni di sintesi e aderenza all'oggetto del presente contributo inducono a non esaminare globalmente l'art. 512-bis Cp. Anzitutto, non verrà analizzato il comma 2, che presenta problemi propri e peculiari¹¹. Per quanto concerne poi le due forme alternative di dolo specifico, quella di *elusione* e quella di *agevolazione*, contemplate dalla disposizione, si considererà solamente la prima, con esclusivo riferimento alle misure di prevenzione. La predetta scelta si fonda su due ragioni: l'obiettivo interesse sul piano dei rapporti con la prevenzione reale che la materia suscita; l'indicazione emergente dalla prassi per cui la fattispecie trova in larghissima parte applicazione proprio in relazione a tale primo orizzonte elusivo¹².

2.2. Con riguardo alle caratteristiche fondamentali della fattispecie di interesse occorre anzitutto ricordare che ne è sempre stata discussa l'oggettività giuridica protetta. A seguito della sua introduzione tramite d.l. 306/1992, i commentatori si sono divisi tra chi ha ravvisato una fattispecie a tutela dell'ordine pubblico e chi un delitto

⁸ Per una panoramica sulle discussioni intorno alla norma e al principio che esprime, v. M. Donini, *L'art. 3 bis Cp in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato*, in *DPP*, 2018, 429.

⁹ V. all'art. 1 del d. lgs. 1.3.2018 n. 21 concernente *Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*.

¹⁰ V. Maiello, *Il Delitto Di Trasferimento Fraudolento*, *op. cit.*, 206-207 suggerisce che la preminenza assoluta del diritto pretorio in questo campo e la mancanza di chiarezza applicativa siano principalmente dovute alla mancanza di "guidelines" dottrinali, cioè al sostanziale disinteresse che la materia ha risvegliato nella dottrina.

¹¹ Sul punto, si rimanda nuovamente all'ampia discussione contenuta in G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, *op. cit.*

¹² Come già sottolineato da parte di A. Gullo, *Criminalità organizzata*, *op. cit.*, 601. Anche un esame della giurisprudenza disponibile sui motori di ricerca (anche di quella più recente) conferma che la previsione in parola è largamente applicata in relazione al primo fine elusivo. A ulteriore riprova di ciò, si dica che la Commissione di riforma del 2013 presieduta da Giovanni Fiandaca (su cui si tornerà nelle Conclusioni) raccomandava un'abrogazione secca della previsione riguardante il secondo orizzonte elusivo. Un caso recente di applicazione della fattispecie in relazione all'obiettivo agevolativo si ha in Cass. 21.2.2024 n. 23543.

contro il patrimonio¹³ analogo alle fattispecie di riciclaggio¹⁴. Oggi la portata del dibattito è stata ridimensionata¹⁵ dall'inserimento del delitto in parola all'art. 512-bis Cp, ossia nel Libro II, Titolo VIII, Capo I, denominato "*Dei delitti contro l'economia pubblica*", nonostante le critiche di quanti avrebbero preferito vedere maggiormente valorizzato il legame con i reati di riciclaggio, come noto ricompresi nel successivo Titolo VIII, Capo II, "*Delitti contro il patrimonio mediante frode*"¹⁶. E, in effetti, la fattispecie ha nel tempo travalicato i confini della repressione dei fenomeni mafiosi, trovando ampi spazi di applicazione e discussione all'interno del diritto penale economico¹⁷. Ciò è stato reso possibile da due circostanze: (i) prima del 2014 la fattispecie è stata da molti considerata precorritrice del reato di autoriciclaggio¹⁸; (ii)

¹³ Per come posto dalla dottrina citata alla nota immediatamente *infra*, il dibattito risente, come si vede, di qualche semplificazione: è noto infatti che il problema dell'individuazione del bene giuridico nei reati di riciclaggio va ben oltre la stretta nozione di *patrimonio*, rievocando concetti più latamente economico-patrimoniali afferenti all'*ordine economico*: ossia concorrenza, mercato e risparmio. Anche se non esaustivamente, si rimanda a: S. Seminara, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *DPP*, 2005, 235 ss.; V. Manes, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *RTrimDPenEc*, 2004, 35; M. Zanchetti, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano 1997. Peraltro, vi è anche chi individua nell'oggettività giuridica protetta da questi reati beni giuridici plurali, tra cui non necessariamente quelli di matrice economico/patrimoniale sono prevalenti: v., ad esempio, G. Insolera, *Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell'accumulo di patrimoni illeciti*, in *LP*, 1998, 153 ss. Per una recente panoramica sul dibattito, v. E. Basile, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *CP*, 2017, 1284 ss.

¹⁴ F. Calabrese, *Analisi della fattispecie prevista dall'art. 12 quinquies, Legge n. 356/1992*, in *Il trasferimento fraudolento di valori*, a cura di F. Calabrese e altri, Torino 2018, 44.; A. Balsamo e G. De Amicis, *L'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale "anticipata" e prospettive di collaborazione internazionale*, in *CP*, 2005, 2075 ss.

¹⁵ Così secondo C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 880.

¹⁶ Già prima dello spostamento, peraltro, Cass. 30.3.2016 n. 12871 ha parlato di reato posto a tutela della "*trasparenza dei negozi giuridici proprio al fine di consentire un controllo sull'attività economica dei soggetti pericolosi (in particolare quelli mafiosi) ed evitare, quindi, un inquinamento della struttura produttiva della società il cui controllo costituisce, alla fin fine, lo scopo ultimo di tutta la criminalità (mafiosa e non)*". Dunque, una fattispecie che impone nitidezza nei legami di titolarità giuridica su beni o diritti, quale pre-condizione per consentire un isolamento (o un "*controllo*") dei capitali provento di reato e una bonifica del mercato. Appare utile notare, pur in via meramente incidentale, che tale dibattito in punto di bene giuridico sembra oggi risentire poco della continua evoluzione legislativa che interessa le misure di prevenzione, comprese quelle a carattere reale, nonostante in quella sede si sia proceduto all'introduzione persino di fattispecie che non sono in alcun modo adatte a procurare un lucro al soggetto agente. V. *amplius infra* e n. 19.

¹⁷ G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, op. cit., 18; A. Gullo, *Criminalità organizzata*, op. cit., 603; C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 872 ss.

¹⁸ La stessa, infatti, sanziona, senza limitazioni soggettive quale quella che apre l'art. 648-bis Cp, operazioni indebite su beni provenienti da reato. Sulla natura precorritrice della fattispecie in esame, v. A. Gullo, *Criminalità organizzata*, op. cit., 600; C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 882. In punto di possibile concorso tra le due fattispecie, si veda Cass. S.U. 27.2.2014 n. 25191, laddove si dice che "*I fatti di auto riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies*" (§12.2). Il tema del rapporto tra fattispecie di riciclaggio e art. 512-bis Cp non è trattato nell'odierno lavoro; si

l'applicazione del reato in parola non può che aver risentito dell'ampliamento alla criminalità economica¹⁹ dei casi di applicabilità di misure di prevenzione patrimoniali (si tornerà su questo aspetto *infra*, § 5).

Venendo agli elementi costitutivi del reato, diverse riflessioni si sono concentrate anzitutto sul soggetto attivo. Appare oggi sopito il dibattito classificatorio tra reato comune e proprio, risolto a favore del primo. Il legame tra autore della condotta e bene su cui la stessa ricade, si è detto, rappresenta una condizione meramente oggettiva: una *titolarità*, che poi diventa *titolarità occulta*. Tuttalpiù, dunque, una soggettività *ristretta*, subordinata al sussistere di tale circostanza²⁰.

Foriero di maggiori conseguenze pratiche è invece il dibattito sulla posizione dell'*intestatario fittizio* o *soggetto interposto* nella titolarità del bene. Ciò, sia sotto il profilo della possibilità *a priori* di muovere una contestazione nei confronti dello stesso sia, una volta ammessa tale possibilità, sotto quello del necessario coefficiente psicologico. Su entrambi i fronti, tuttavia, la giurisprudenza sembra aver trovato un assestamento: la natura di fattispecie a forma libera (e non plurisoggettiva impropria) consente invero la punibilità dell'intestatario tramite il meccanismo di imputazione di cui all'art. 110 Cp²¹; sotto il profilo della consapevolezza da ravvisarsi in capo a quest'ultimo, non sarà necessario che la finalità vietata sia *condivisa*, ben potendo essere solamente *nota* al soggetto interposto²².

offriranno tuttavia alcuni riferimenti bibliografici alle note 30 e 31.

¹⁹ Ma non solo: effetto perverso, per la disciplina delle misure reali, delle riforme che hanno interessato il Codice Antimafia (e, in particolare, del secco richiamo agli artt. 1 e 4 contenuto all'articolo 16) è l'inclusione tra i reati astrattamente presupposto di tale misure anche di reati assolutamente inadatti a generare profitto: F. Viganò, *Riflessioni sullo statuto costituzionale*, op. cit., § 5.

²⁰ G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, op. cit., 24; C. Ingraio, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 883; M. Pellegrino, *Il trasferimento fraudolento di valori* (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992), in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, a cura di V. Maiello, Torino 2015, 6; E. Belfiore, *La Legalità ripristinata*, op. cit., 421.

²¹ Si è posta l'alternativa tra: reato plurisoggettivo improprio (ossia, necessariamente commesso tramite concorso di più condotte, ma "delle quali una soltanto viene espressamente assoggettata a pena": V. Maiello, *Il delitto di trasferimento fraudolento*, op. cit., 214) e reato a forma libera, in cui il contributo dell'intestatario diventa punibile tramite il meccanismo di imputazione di cui all'art. 110 Cp. Cfr., tra le più recenti, Cass. 7.5.2022 n. 39774, dove si opta espressamente per la struttura a forma libera e si esclude che il delitto di trasferimento fraudolento di valori abbia natura di reato plurisoggettivo improprio. In giurisprudenza v. anche, *ex multis*, e da ultimo: Cass. 25.10.2024 n. 41160; Cass. 4.9.2020 n. 29200; Cass. 12.7.2019 n. 35826; Cass. 12.7.2019 n. 35826; Cass. 7.5.2022 n. 39774; Cass. 11.12.2013 n. 2243.

²² Per una ricognizione degli orientamenti che si sono fronteggiati, si rimanda a: Cass. 15.2.2024 n. 19108, laddove si considera la questione non meritevole di assegnazione alle Sezioni Unite constatando che, in materia, non vi sarebbe stato un vero contrasto, ma "una progressione ermeneutica, frutto di un affinamento della riflessione sull'elemento psicologico del reato in esame"; Cass. 28.3.2024 n. 16997, dove si stabilisce espressamente un parallelo con quanto affermato per il concorrente esterno in associazione mafiosa (Cass. S.U. 5.10.1994 n. 16

Molteplici questioni si sono poi prospettate in relazione alla natura e ai caratteri della condotta. Atteso il pacifico inquadramento della fattispecie tra i reati di pericolo astratto²³, le Sezioni Unite sono intervenute²⁴ per risolvere il dubbio ermeneutico circa la natura di reato permanente o istantaneo²⁵. La Corte regolatrice nella sua più autorevole composizione ha optato per la natura istantanea ad effetti permanenti²⁶, confinando dunque al *post factum* non punibile la situazione di perdurato disallineamento tra titolarità *effettiva* e *formale*²⁷.

Per quanto concerne la condotta tipica, la fattispecie punisce chi “*attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di beni*”. Lo spettro delle operazioni che possono ricadere sotto tale definizione è (volutamente) assai ampio, *a fortiori* se si pensa che il concetto di *fittizietà* è stato sempre inteso come disancorato dagli istituti simulatori previsti dal codice civile²⁸: rileva pertanto qualsiasi

(Demitry); Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748 (Mannino). Da ultimo, v. la sentenza conforme Cass. 28.3.2024 n. 16997 con nota di Francesco Agnino in *IUS Penale*, 17.5.2024;

²³ *Inter alia* nella giurisprudenza: Cass. 18.11.2022 n. 7317; Cass. 9.3.2016 n. 12871.

²⁴ Cass. S.U. 28.2.2001 n. 8 (Ferrarese) con nota di D. Falcinelli, *Sulla natura del delitto di trasferimenti fraudolenti di valori*, in *GI*, 2002, 507 ss.

²⁵ Alternativa che influisce, oggi, ai fini dell'individuazione del *locus* e del *tempus commissi delicti*, con tutto quanto ne può discendere in punto di, ad esempio, competenza e decorso del termine prescrizionale. Al momento dell'introduzione della fattispecie, invece, il problema riguardava la punibilità di quelle condotte di trasferimento poste in essere prima del 1992 che perduravano anche successivamente. Dell'orientamento che vedeva nel reato una fattispecie di permanenza si è fatta interprete Cass. 23.9.1993 n. 1665. Sul punto, v. G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, op. cit., 24; C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 888; E. Dinacci, *Trasferimento fraudolento*, op. cit.

²⁶ Per Cass. S.U. 28.2.2001, n. 8: “*Il disvalore della condotta si esaurisce [...] mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene*”.

²⁷ Con, tuttavia, un limite: se sarà generalmente irrilevante un contegno meramente passivo (ossia il mero mantenimento di una signoria solo formale sui beni attribuiti), l'effettuazione di plurime attribuzioni fittizie (come “*la creazione di nuove società, le intestazioni di quote a nuovi soci fittizi o le distribuzioni di utili*”: v. Cass. 16.6.2010 n. 23266) anche rientranti all'interno di un unico schema elusivo, darà vita a tante condotte punibili avvinte dal nesso della continuazione ex art. 81 cpv. Cp. V. Cass. 16.6.2010 n. 23266, con Nota di Fabrizio Vanorio, *L'applicabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori a plurime e consecutive operazioni simulate: l'orientamento della Cassazione tra post-factum non punibile e “nuove” attribuzioni fittizie*, in www.penalecontemporaneo.it, 29.11.2011. In relazione all'integrazione del reato quando, immutati interposto e interponente, semplicemente si muti l'oggetto sociale, v. Cass. 15.11.2022 n. 4822, con nota di Domenico Frustagli in *IUS Societario*, 17.3.2023.

²⁸ M. Pellegrino, *Il trasferimento fraudolento*, op. cit., 7; A. Balsamo e G. De Amicis, *L'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992*, op. cit., 2075; G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, op. cit., 22. In giurisprudenza, *inter alia*, cfr. Cass. 25.10.2024 n. 41160; Cass. 21.6.2022 n. 41536 (per cui “*il sintagma “attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità” è, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, da intendersi in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o “meccanismo” idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione*”). Sul punto, si è espressa in modo conforme anche Cass. S.U. 27.2.2014 n. 25191 (vd. §12).

condotta che possa condurre a un risultato di occultamento attraverso uno schermo, una mera apparenza giuridica²⁹. Ciò ha portato, come intuibile, a incertezze applicative in relazione ai casi di ricorso a strumenti interpositori avanzando ragioni tributarie, ereditarie o di riassetto degli interessi familiari³⁰. Tale problematica rappresenta uno snodo cruciale, da affrontare anche dal punto di vista del dolo (v. *infra*, §§ 3 e 4³¹).

3. – 3.1. Il reato in commento punisce, come visto, la fittizia attribuzione di valori finalizzata a “*eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali*”. Ed è sempre una chiara indicazione proveniente dalla prassi che permette di chiarire che per “*misure*” si intende *la misura in rem* per eccellenza del Codice Antimafia: la confisca *ex art. 24* (nonché il suo antecedente cautelare: il sequestro *ex art. 20*). A tale provvedimento di ablazione si ricorre sulla base di due requisiti: uno soggettivo (generalmente riferito alle misure di prevenzione), ossia che

²⁹ C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 889, dove l'Autrice, anche sulla base di un'ampia ricerca in punto di giurisprudenza di merito dal lei effettuata cita: ‘*Si ha attribuzione, ad esempio, nel caso del titolare di quote di società che le intesti direttamente a terzi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale; o dell'amministratore di fatto o di diritto che, non essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo per favorire la realizzazione della condotta elusiva; o dell'affittante di un ramo di azienda in caso di attribuzione fittizia diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus; o, ancora, dell'acquisizione della qualità di socio occulto in una società già esistente, con partecipazione alla gestione di impresa ed agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale, in modo da acquisire la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili*’.

³⁰ Una questione più volte oggetto di discussione in giurisprudenza, e che nasce proprio dalla ampiezza della formulazione del fatto tipico, è quella relativa al c.d. socio occulto (nonché alla punibilità dei soci *effettivi* che abbiano concorso nel reato), ossia colui che detenga partecipazioni in una società per interposta persona. Sul punto, al fine di individuare i casi meritevoli di sanzione, la Corte di cassazione ha valorizzato non tanto il concetto di *fittizietà*, quanto quello di *fraudolenza*, presente nella rubrica e atto a connotare ulteriormente l'atto di attribuzione (cfr: Cass. 22.11.2013 n. 10271; Cass. 16.9.2014 n. 39110). Tale ultima nozione, dunque, pur avendo potenzialmente una portata semantica più ampia, è utilizzata per connotare finalisticamente lo schema fittizio. Il disallineamento tra rubrica (“*fraudolento*”) e testo della norma (“*fittiziamente*”) è anch'esso stato indicato in dottrina tra gli elementi del fatto che, nel complesso, contribuiscono ad una fattispecie in gran parte irrisolta. Sul punto: E. Belfiore, *La legalità ripristinata*, op. cit., 422-423; C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 892 ss.

³¹ Come già menzionato a inizio paragrafo, sono stati citati fin qui quei problemi applicativi e interpretativi che possano avere un'utilità al fine di inquadrare la fattispecie nell'odierna trattazione. Ma ve ne sono diversi altri, che tuttavia porterebbero troppo lontano dall'oggetto dell'odierno contributo. Ad esempio: in punto di compatibilità tra trasferimento fraudolento di valori e aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa si veda L. Rovini, *Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art. 12-quinquies L. 356/92) e l'aggravante de “l'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa”*, in www.penalecontemporaneo.it, 28.6.2017. Oppure, in punto di compatibilità tra reato in parola e fattispecie di riciclaggio, si vedano: A. Galanti, *La prova dell'intestazione*, op. cit., 23 ss.; A. Galluccio, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in www.penalecontemporaneo.it, 17.9.2014.

il proposto rientri tra i possibili destinatari di misura preventiva³²; uno oggettivo (che è proprio della misura reale), ossia che sussista sproporzione tra reddito o attività economica del soggetto e i suoi beni, ovvero che gli stessi risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego³³.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario³⁴ si basa su un *disaccoppiamento* tra reato di trasferimento fraudolento di valori e misura preventiva patrimoniale: i requisiti di cui sopra non costituiranno presupposto per l'applicazione del reato, assumendo invece un ruolo centrale la finalità elusiva dell'azione. Esigenze di politica criminale, infatti, esigono siano sanzionate condotte che abbiano ad oggetto *“patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione”*³⁵. E tale obiettivo si persegue sostenendo che *“lo ‘scopo elusivo’ che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento”*³⁶. Numerose le decisioni, anche recenti, che pervengono ad analoga conclusione³⁷, sulla scorta di una combinazione di riflessioni di natura sistematica, interpretativa e letterale.

³² Si approfondirà la tematica al § 5. Tale porta d'accesso soggettiva è permessa o dalla pericolosità specifica (ossia sulla base di specifiche fattispecie di reato: v. all'art. 16 Ca che richiama l'art. 4 Ca) o dalla pericolosità c.d. generica (artt. 1, lett. a e b, 4, co. 1, lett. c, e 16 Ca) con cui ci si riferisce a *“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”* e *“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”* (art. 1, co. 1, lett. a e b, Ca)

³³ Art. 24 Ca: *“Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale”*.

³⁴ O almeno largamente percepito in dottrina come tale. Particolarmente espliciti sul punto: Ingraio, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 900; G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, op. cit., 23; A. Gullo, *Criminalità organizzata*, op. cit., 610.

³⁵ *Inter alia*, Cass. 14.7.2010 n. 29224; Cass. 25.5.1999 n. 3880.

³⁶ Cass. 21.10.2014 n. 2483.

³⁷ *Inter alia*, v. Cass. 1.2.2017 n. 7999; Cass. 8.3.2016 n. 11692; Cass. 25.10.2013 n. 5590. Una traccia di queste argomentazioni si trova, peraltro, anche in *obiter dicta* delle Sezioni Unite: in Cass S.U. 22.12.2016 n. 12621 laddove, pur non affrontando con completezza l'argomento, discutendo di fattispecie ex art. 512-bis Cp e misura di prevenzione ablativa si parla di *“norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti”*. Analogamente a livello di *obiter dictum*, v. altresì Cass. 11.4.2017 n. 22568. In Cass. S.U. 27.2.2014 n. 25191, la Corte non si è soffermata sul problema, ma ha analogamente ravvisato del requisito psicologico del dolo specifico il vero elemento discrezionale tra condotte punibili e non, senza far cenno all'orientamento alternativo di cui si dirà *infra*.

Sul piano sistematico, quello dei requisiti della misura di prevenzione patrimoniale viene considerato – come detto – un “*problema logicamente successivo*”³⁸, che non influisce sull’accertamento dell’art. 512-*bis* Cp: le due misure (penale/personale e preventiva/reale) hanno invero presupposti diversi e assolvono a compiti differenti, e non deve esserci sovrapposizione tra i due piani. A sostegno di ciò, si menziona spesso l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui l’art. 512-*bis* Cp può essere contestato indipendentemente dalla circostanza che il procedimento di prevenzione sia stato in effetti instaurato³⁹.

Ciò non significa, tuttavia, che all’assoggettabilità dei beni a misura non sia dato alcun rilievo: sul piano applicativo, infatti, indefettibile punto di partenza è l’inaccettabilità di forme di dolo *in re ipsa* ⁴⁰, dovendo tale coefficiente di rimproverabilità essere desunto da elementi di fatto ulteriori rispetto alla mera intestazione fittizia⁴¹. In questo quadro, l’effettiva applicabilità di una misura di prevenzione rappresenta dunque un “*indice sintomatico (possibile ma non indispensabile)*”⁴² di possibili finalità elusive sottese all’atto dispositivo.

Infine, argomentando sulla base della lettera della legge, nelle sentenze che aderiscono all’orientamento in parola si osserva come la fattispecie specifichi il fine perseguito in termini di elusione di “*disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali*”, e non già “*di misure in concreto disposte o richieste*”⁴³. Siffatto accertamento “*in concreto*”, dunque, non sarebbe richiesto dalla legge e non rifletterebbe la volontà del legislatore del 1992.

Prima di illustrare le argomentazioni dell’orientamento avverso appare opportuno svolgere due considerazioni.

In primo luogo, occorre ridimensionare la portata dell’argomentazione (pur molto frequente, come detto) che fa leva sulla non necessaria instaurazione di un parallelo procedimento di prevenzione: la stessa non appare, a ben vedere, realmente conferente alla questione qui affrontata. Infatti, la controversia ermeneutica da cui ha

³⁸ Cass. 21.10.2014 n. 2483.

³⁹ Nel secondo caso, l’interessato deve però almeno poterne fondatamente presumerne l’avvio: *inter alia*, Cass. 8.3.2016 n.11692; Cass. 2.3.2004 n. 19537; Cass. 25.5.1999 n. 3880.

⁴⁰ Il presente non è sicuramente l’unico ambito in cui la giurisprudenza (e la dottrina; Bricola, *Il dolo in re ipsa*, *op. cit.*) assume quale base di ragionamento proprio questo approccio. Un parallelo viene naturalmente alla mente, ed è quello con i reati di falso, in cui parimenti la giurisprudenza rifugge dimostrazioni del requisito psicologico *in re ipsa*. Si vedano: Cass. 18.5.2004 n. 27770; Cass. 14.5.2015 n. 30862; Cass. 13.10.2021 n. 2418.

⁴¹ Cass. 21.10.2014 n. 2483.

⁴² *Inter alia*, Cass. 2.3.2004 n. 19537; Cass. 25.5.1999 n. 3880.

⁴³ *Ibidem*.

avuto origine tale argomentazione è differente, riferendosi esclusivamente alla possibilità di applicare l'art. 512-bis Cp prima che il procedimento di prevenzione venga avviato⁴⁴. E la soluzione affermativa adottata dalla giurisprudenza non appare, invero, contestabile: da una parte, il giudice penale potrà sempre deliberare su una questione incidentale senza attendere la decisione di un giudice terzo⁴⁵; dall'altra, chi pone in essere condotte di trasferimento fraudolento ben può farlo al fine non solo di impedire che il procedimento di prevenzione giunga a un esito sfavorevole, ma di evitare che lo stesso inizi, dismettendo *ex ante* i propri beni. In questa sede, invece, si discute se l'art. 512-bis Cp possa trovare applicazione laddove il procedimento di prevenzione sia destinato a rimanere infruttuoso poiché mancano i requisiti per l'adozione della misura, a poco rilevando se tale procedimento sia instaurando o instaurato⁴⁶.

Conviene pertanto sgombrare il campo da un'argomentazione che potrebbe risultare fuorviante. Quelle che rimangono riguardano il dolo specifico e la sua prova, atagliandosi al possibile *esito* (e non tanto all'*avvio*) del procedimento di prevenzione.

Venendo alla seconda considerazione, si è già anticipato che la controversia ermeneutica qui trattata appare più *vivace* di quanto non sembri a prima vista⁴⁷. Occorre in proposito rilevare che la Corte di cassazione è apparsa ripetutamente ben consapevole di un contrasto, non già sopito, ma in pieno svolgimento. Nelle stesse sentenze di cui si è detto sopra⁴⁸, la preferenza per l'orientamento adottato è manifestata nella piena consapevolezza che soluzioni ermeneutiche alternative sono

⁴⁴ Da ultimo, il problema si è posto in Cass. 25.10.2024 n. 41160.

⁴⁵ Esulando, per un attimo, dal *focus* sostanzialistico del presente contributo, si deve dire che in punto di procedura il giudice penale non è tenuto ad attendere l'avvio o il concludersi del parallelo procedimento di prevenzione: la materia non è ricompresa all'art. 3 Cpp (*Questioni pregiudiziali*). Potrà, dunque, sciogliere la questione incidentalmente ai sensi dell'art. 2, co. 1, Cpp. L'indipendenza tra i due procedimenti, penale e di prevenzione, è peraltro rivendicata dallo stesso Codice Antimafia: "*L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale*" (art. 29 Ca).

⁴⁶ La Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 253/2008 (in cui ha dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni di incostituzionalità relative al co. 1 dell'art. 512-bis Cp analoghe a quelle che vennero poste, nel 1994, per il co. 2) ha fatto espresso riferimento a tale orientamento della Corte di legittimità, avallandolo. Tale questione, dunque, ha più a che fare con il *quando* che con l'*an* del perimetro di applicazione dell'art. 512-bis Cp (se a procedimento di prevenzione già avviato, o addirittura concluso, o prima). Sul punto, si veda A. Gullo, *Criminalità Organizzata*, op. cit., 608-609.

⁴⁷ Diversi Autori, invece, sembrano dare la partita per chiusa a favore dell'orientamento di minor garanzia: v. n. 34.

⁴⁸ Si vedano: Cass. 21.10.2014 n. 2483; Cass. 30.5.2022 n. 29685 e Cass. 25.11.2021 n. 1016.

possibili, benché non preferibili⁴⁹. In una recente decisione la Corte di legittimità⁵⁰, dopo aver ripercorso le coordinate generali del contrasto interpretativo, fa riferimento alla richiesta del ricorrente di rimettere la questione alle Sezioni Unite. A tale domanda non si dà tuttavia seguito in ragione dell'inammissibilità del ricorso⁵¹.

3.2. Come detto, all'orientamento sopra illustrato se ne affianca un secondo. Partendo dalla lettera della disposizione, per cui la condotta deve essere posta in essere *“al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali”*, la Corte di cassazione è in varie occasioni giunta alla conclusione di reputare indispensabile per l'integrazione del reato che l'azione sia idonea a sottrarre i beni fittiziamente trasferiti al raggio applicativo delle misure di prevenzione. Si è quindi ritenuto necessario che la condotta abbia ad oggetto beni in relazione ai quali ricorrono i presupposti applicativi delle misure di prevenzione patrimoniali, e dunque del sequestro e della confisca previsti dal Codice Antimafia; in assenza di tale *“presupposto oggettivo”*, si afferma, *“difetta l'elusione delle disposizioni normative e la finalità perseguita resta sul piano dell'irrilevanza”*⁵².

La fittizia intestazione deve essere dunque oggettivamente idonea a eludere la normativa in materia di prevenzione reale, e ciò è possibile solo laddove ricorrano i requisiti della misura. In più, l'azione dovrà essere sorretta dal dolo descritto dalla fattispecie. Osservazioni di questo tipo possono rinvenirsi in diverse decisioni recenti

⁴⁹ Infatti, si afferma conclusivamente in Cass. 21.10.2014 n. 2483: *“Tali argomentazioni inducono a non accogliere il contrario orientamento [...], per [il quale] la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies cit.”*

⁵⁰ Cass. 30.5.2022 n. 29685: *“Il Collegio è consapevole della sussistenza del contrasto ermeneutico denunciato dal ricorrente, contrapponendosi alla soluzione fatta propria dalla sentenza rescindente, che individua il momento selettivo dell'anti giuridicità della condotta nella finalità elusiva dell'atto [...], altro diverso orientamento ermeneutico, che pone, invece, l'accento sulla confiscabilità del bene e sulla capacità elusiva dell'operazione [...]”*

⁵¹ Come si legge nella stessa decisione (*ibidem*), il giudice di legittimità nella fase del rinvio (com'era nel caso di specie) non avrebbe potuto discostarsi dal principio di diritto espresso dal giudice che il rinvio lo ha disposto, come sollecitato dalla difesa, e ciò *“anche se in disaccordo”* con quanto contenuto nella sentenza di rinvio come poi specifica la stessa Corte.

⁵² Cass. 8.5.2019, n. 23097: è *“necessario che la condotta sia idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o dei valori alla normativa sulle misure di prevenzione ed alla possibilità della sua applicazione”* e che *“tale operazione richiede la rintracciabilità, nel caso concreto dei presupposti applicativi di misure quali il sequestro e la confisca di prevenzione”* previsti dal d. lgs. 159/2011. L'operazione deve dunque attenere a *“beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale: in assenza di tale presupposto oggettivo difetta l'elusione delle disposizioni normative e la finalità perseguita resta sul piano dell'irrilevanza. Ne consegue che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie”*.

della Corte di legittimità⁵³. E anche pronunce più risalenti si attestano sul medesimo solco: nel 2012 la Corte si esprimeva altrettanto chiaramente nell'affermare che la mancanza di assoggettabilità a misura mina, ancor prima del dolo, la possibile integrazione della fattispecie sotto il profilo oggettivo⁵⁴.

Come si vede, il secondo orientamento *anticipa* il problema del ruolo che la componente elusiva deve avere nell'economia della fattispecie: essa riguarda il fatto nella sua oggettività, ancor prima che il dolo specifico. Come questa posizione ermeneutica possa essere sostenuta sarà oggetto di discussione nel prosieguo, non prima di aver analizzato criticamente le argomentazioni proposte da entrambi gli orientamenti.

4. – 4.1. Il contrasto tra i due indirizzi giurisprudenziali appena esposti appare difficilmente conciliabile: si impone dunque una scelta di campo.

Il primo orientamento, *soggettivista*, enfatizza il ruolo del dolo specifico, tradizionalmente inteso quale “*particolare motivo o scopo speciale propostosi dal soggetto attivo nel reato*”⁵⁵. Come già posto in risalto, il rischio insito nell'operare la selezione delle condotte punibili sul piano del coefficiente psicologico è di punire sulla base della mera intenzione o tensione finalistica della condotta, indipendentemente dai relativi effetti.

Si pensi al seguente caso⁵⁶: Tizio, raggiunto dalla notizia di essere indagato per un reato che legittimerebbe l'adozione di una misura di prevenzione reale, dismette i beni

⁵³ Conformi, *inter alia*: Cass. 16.7.2020 n. 24436; Cass. 13.6.2018 n. 42530. In particolare, Cass. n. 24436/2020 evidenzia come “la giurisprudenza di questa Corte ha, nondimeno, precisato che per integrare il delitto è necessario che la condotta sia idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o dei valori alla normativa sulle misure di prevenzione ed alla possibilità della sua applicazione”, prima di riprendere letteralmente il *dictum* di Cass. 23097/2019 sopra menzionato.

⁵⁴ Cass. 9.11.2012 n. 4703: “appare inevitabile concludere che la fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non può integrare il reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies: tale condotta, infatti, già sotto il profilo oggettivo, non elude le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale; e se tale elusione oggettivamente non esiste, è del tutto irrilevante la finalità che hanno perseguito i soggetti che hanno proceduto a fittizia intestazione. [...] L'art. 12 quinquies cit., in definitiva, deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie”. Afferma anche la sentenza: ““Eludere”, infatti, significa “sfuggire, evitare scaltramente” gli effetti di una legge che, in mancanza della condotta di elusione, determinerebbe un certo effetto (la confisca del bene)”. Così anche in Cass. 27.6.2013 n. 29526.

⁵⁵ Secondo la tradizionale definizione data da V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano* vol. I, Milano 1961, 772.

⁵⁶ Il caso è ispirato ai fatti esposti in Cass. 30.5.2022 n. 29685 e Cass. 25.11.2021 n. 1016. Nella giurisprudenza che affronta la tematica del dolo specifico i casi sono, se non del tutto simili, quantomeno analoghi.

di cui è titolare. Tali *res* risultano di valore assolutamente conforme rispetto al suo patrimonio e alla sua attività economica, potendosene altresì dimostrare il legittimo acquisto. In una simile ipotesi, la prova che le dismissioni siano avvenute al fine di evitare una possibile misura di prevenzione (ad esempio perché a pochissima distanza temporale dal palesarsi delle indagini, oppure in quanto esistono elementi di prova che confortano siffatta ricostruzione) basterebbe per ritenere applicabile l'art. 512-*bis* Cp, pur nella totale assenza di idoneità della condotta a eludere la normativa in materia di misure di prevenzione, elusione richiesta proprio dalla clausola che contempla il dolo specifico.

La dottrina più accorta ha ravvisato in casi come quello testé riportato un possibile *vulnus* al principio di offensività⁵⁷ e ha suggerito un *recupero di oggettività* sotto due profili.

In primo luogo, è stata riproposta la tradizionale dicotomia tra le cc.dd. concezioni soggettivistica e oggettivistica del dolo specifico⁵⁸, riaffermando la preferibilità di quest'ultima: mentre il primo approccio (soggettivistico) attribuisce risalto alla mera intenzione dell'offesa, il secondo (oggettivistico) richiede l'idoneità della condotta a realizzare tale intenzione. Di fronte ad una condotta inidonea a conseguire l'obiettivo illecito, dunque, non potrebbe ritenersi integrato il richiesto dolo specifico⁵⁹.

In secondo luogo, si è affermato che ragioni di coerenza con i principi del diritto penale del fatto impongono, anche in questa materia, di prediligere il c.d. paradigma

⁵⁷ Sul punto si vedano i commenti che ricostruiscono l'iter dei correttivi via via proposti: G. Fiorinelli, *Il nuovo delitto*, op. cit., 38; C. Ingraio, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 46; F. Brizzi, *Il trasferimento fraudolento di beni*, op. cit., 47; M. Pellegrino, *Il trasferimento fraudolento*, op. cit., 23; E. Dinacci, *Trasferimento fraudolento*, op. cit. Si rimanda alle note seguenti per i singoli correttivi proposti.

⁵⁸ F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Padova 2023, 219; G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, op. cit., 579; G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale*, op. cit., 390.

⁵⁹ Ad una tale conclusione la dottrina è pervenuta assimilando i reati puniti a titolo di dolo specifico a reati a consumazione anticipata, e in particolare all'istituto del tentativo, che richiede, come noto, l'idoneità della condotta a raggiungere il risultato illecito. Si parlerebbe dunque, come si è osservato, di reati di pericolo *con dolo di danno*. Si vedano sul punto: T. Padovani, *Diritto penale*, Milano 2023, 135 ss.; F. Mantovani, *Diritto Penale*, op. cit., 219; V. Maiello, *Il delitto di trasferimento fraudolento*, op. cit., 408 ss.; M. Pellegrino, *Il trasferimento fraudolento*, op. cit., 11. Sul punto occorre operare una notazione a margine: in punto di oggettivizzazione del dolo specifico, G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, op. cit., 579, svolgono una distinzione tra casi in cui l'obiettivo non è di per sé vietato dall'ordinamento (ad esempio, il profitto nei reati contro il patrimonio) e reati a obiettivo vietato di per sé (come nel caso del sequestro a scopo di estorsione), limitando ai secondi il parallelismo con il tentativo. Il problema si pone, nel reato in parola, laddove si parla di dolo *di elusione*. L'elusione, di per sé, non rappresenta diretta violazione di una norma, e non è necessariamente penalmente vietata (si pensi al caso dell'elusione fiscale). Come categoria, dunque, sembrerebbe *stare in mezzo* tra quelle citate.

prognostico *a base totale* (e non quello *a base parziale*⁶⁰). In altre parole, rileveranno le circostanze effettivamente sussistenti al momento del fatto e non già tutte quelle conoscibili da parte dell'agente.

Tali correttivi tendono ad arginare tentazioni soggettivistiche per dare concretezza al giudizio sul dolo, concentrando l'attenzione sulle ricadute della condotta. A ben vedere, però, nel tempo ne è apparsa discutibile l'effettiva efficacia: in primo luogo, tali sforzi interpretativi sembrano essere per lo più confinati alla discussione dottrinale, ricevendo poco riscontro in giurisprudenza⁶¹; in secondo luogo, non uscendo dai confini del primo orientamento, rischiano di risentire degli stessi limiti che affliggono il medesimo. Limiti che riguardano la ben nota complessità della prova del dolo specifico⁶², ossia la necessità di ravvisare nell'accadimento concreto gli indici rivelatori del fine perseguito. A questo proposito, e come già visto, secondo il primo orientamento: i) l'assoggettabilità dei beni a misura di prevenzione patrimoniale rappresenta un indice, non indispensabile, di prova; ii) il dolo specifico deve essere provato non *in re ipsa* (ossia, non sulla base della sola attribuzione fittizia), ma alla luce di elementi di fatto ulteriori.

Il terreno su cui ci si muove è molto scivoloso e, in assenza di prove dirette, si sviluppa sul crinale della prova indiziaria. In questo quadro, sulla scorta della tesi ermeneutica *correttiva* sopra menzionata, si potrebbe criticare la prevalenza di meri *indizi* di colpevolezza (ad esempio, la dismissione avvenuta a pochi giorni dal palesarsi

⁶⁰ Si veda V. Maiello, *Il delitto di trasferimento fraudolento*, op. cit., 408 per cui “ragioni di coerenza con l'impianto oggettivistico del sistema penale liberale e, segnatamente, col principio di offensività che ne rappresenta la stella polare, impongono di preferire il modello prognostico a base totale e di esigere che il requisito del pericolo venga recepito nel suo grado estremo di elevata probabilità di verifica del danno, con esclusione di ogni spazio a pronostici ancorati alla mera possibilità”.

⁶¹ Si è già visto che una delle argomentazioni principali del primo orientamento rileva la non necessità di un giudizio di idoneità e concretezza dell'azione sulla base della lettera che connota il dolo specifico: la fattispecie specifica il fine elusivo in termini di elusione di “disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali”, e non già “di misure in concreto disposte o richieste” (Cass. 21.10.2014 n. 2483). Si ritornerà sul tema specifico della reale vincolatività della lettera della legge *infra* più ampiamente. In merito all'opportunità di ricorrere a un giudizio prognostico su base totale, la Cassazione si è espressa sfavorevolmente con Cass. 9.3.2016 n. 12871: “il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta “ex ante”, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio – temporale”.

⁶² V. G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale*, op. cit., 390–391; Winfried Hassemer, *Le caratteristiche del dolo*, in *IP*, 1991, 497; L. Eusebi, *In tema di accertamento del dolo: confusione tra dolo e colpa*, in *RIDPP*, 1987, 1068; M. Gallo, *Dolo*, in *Enc. dir.*, 1964, 793; F. Bricola, *Dolus in re ipsa*, Milano 1960.

dell'indagine) rispetto ad una prova, ossia la non assoggettabilità *ab origine* dei beni a misura di prevenzione, suscettibile di escludere in radice il dolo di elusione. Nondimeno, in base all'indirizzo interpretativo di maggior rigore, tale circostanza avrebbe solo valore relativo.

Finora si è poi considerato il caso, più semplice, di colui che abbia voluto *effettivamente* sottrarre alle pretese dello Stato propri beni non assoggettabili a misura antimafia. La casistica giurisprudenziale, tuttavia, appare ben più complessa: come anticipato, normalmente il soggetto agente attua negozi simulati o interpositori adducendo obiettivi fiscali, ereditari, o di riassetto degli interessi familiari. Finalità, dunque, in linea generale approvate dall'ordinamento. Come individuare in simili ipotesi il fine effettivamente perseguito? Ancora: è possibile che negozi interpositori siano posti in essere per sfuggire un provvedimento ablativo diverso dalla confisca antimafia. Si pensi ad esempio al caso⁶³ in cui venga mossa una contestazione a Tizio per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio *ex artt. 416 e 648-bis Cp*⁶⁴, a seguito della quale lo stesso dismette il proprio patrimonio. In un tale scenario, potrà senz'altro applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale attraverso la porta alle misure antimafia per i reati lucrogenetici, ossia la pericolosità generica⁶⁵ (laddove, per esempio, si ritenga che Tizio abbia sostanzialmente vissuto tramite i profitti dei reati posti in essere). Tuttavia, è ben possibile immaginare – e anzi appare ben più probabile – che l'indagato/imputato abbia agito non tanto per evitare l'instaurazione e la fruttuosa conclusione di un *ipotetico e futuro* procedimento di prevenzione, quanto per evitare la confisca *ex art. 240, co. 1, Cp*, azionabile sulla base del reato di riciclaggio nel *già avviato e presente* procedimento penale. La condotta in questione non sarebbe punibile ai sensi dell'*art. 512-bis Cp*, che sanziona solo la dismissione elusiva con riguardo alle misure preventive reali. In un caso come questo sarebbe (quantomeno) molto complesso ricostruire l'effettiva finalità perseguita dal soggetto agente, anche considerando che la scelta in merito a quale misura ablatoria azionare riposa, a tutti gli effetti, sulla discrezionalità dell'autorità proponente.

⁶³ V. note 50 e 56, in cui in effetti i casi lì citati hanno ad oggetto queste fattispecie di reato.

⁶⁴ Si è scelto volontariamente (e lo si farà anche nei prossimi casi) un esempio in cui si verta al di fuori dei casi di pericolosità specifica, che consentono una più diretta consapevolezza in merito a possibili misure antimafia *in arrivo* (si pensi ad una contestazione come quella *ex art. 416-bis Cp*). Ancora una volta, si deve osservare come il quadro della possibile casistica viene reso potenzialmente più complesso dall'inserimento, tra i reati astrattamente interessati da confisca, di fattispecie incompatibili con la produzione di un profitto.

⁶⁵ Sul punto, v. D. Attanasio, *Impresa Criminale versus impresa a partecipazione criminale: la problematica quantificazione dell'oggetto della confisca di prevenzione*, in *RTrimDPenEc*, 2024, 325-327.

Di fronte a simili complessità di accertamento il rischio sul piano applicativo è di un sostanziale svilimento della portata selettiva del requisito psicologico. Tracce di un tale pericolo già si rinvencono, ad esempio, laddove la giurisprudenza, posta di fronte al dubbio in merito alla possibile sussistenza, nel caso concreto, di finalità lecite perseguite dal soggetto agente, si limita a osservare che il reato non è escluso laddove vi sia una concorrenza di scopi, alcuni leciti e altri illeciti⁶⁶.

Ulteriori tracce di svilimento del requisito del dolo si rinvencono poi nella tendenza all'“assolutizzazione” del legame parentale: la finalità elusiva viene assai spesso riscontrata (anche ricorrendo indebitamente alla presunzione di fittizietà dell'attribuzione contenuta all'art. 26 Ca) laddove l'intestatario sia un prossimo congiunto, senza specificazioni aggiuntive⁶⁷.

4.2. L'orientamento giurisprudenziale *oggettivista* sembra segnare uno scarto rilevante rispetto alle riflessioni finora condotte: evitando a piè pari l'ostacolo del dolo, sposta la questione direttamente sul piano dell'elemento oggettivo. A differenza degli interventi correttivi di origine dottrinale, l'idoneità elusiva della condotta è ancorata direttamente al fatto, prima ancora che all'intenzione.

Elementi discretivi tra condotte meritevoli di sanzione e condotte che non lo sono diventano dunque l'azione e, più ancora, il suo oggetto materiale. E una tale soluzione ermeneutica non appare, in fin dei conti, distante da quella propugnata dalla dottrina in relazione ai (*limitrofi*) reati di riciclaggio che, come in questo caso, tutelano beni giuridici difficili da afferrare e possono punire operazioni altrimenti lecite: basti pensare all'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cp)⁶⁸. Alla fattispecie da ultimo citata, in effetti, l'art. 512-bis Cp sembra essere legato a *doppio filo*: sia per il problema (la potenziale ultra-estensione applicativa) che per la possibile soluzione. In relazione a quest'ultima, in quella sede è stato condivisibilmente proposto di valorizzare il

⁶⁶ Anche su questo punto, la giurisprudenza appare vasta. Da ultimo: Cass. 22.10.2024 n. 44747; Cass. 31.3.2023 n. 17592; Cass. 9.9.2019 n. 46704; Cass. 3.2.2023 n. 30573. Sul punto, si rimanda alle riflessioni di F. Brizzi, *Il trasferimento fraudolento di beni*, op. cit., 6; C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 892.

⁶⁷ Rischio evidenziato da C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., 898 nella sua analisi della giurisprudenza di merito del Tribunale di Palermo. Ingrao parla proprio di *assolutizzazione* del legame parentale, ossia del rischio che esso solo sia utilizzato a prova dell'attribuzione fittizia. Ciò avviene anche ricorrendo indebitamente alla presunzione di fittizietà dell'attribuzione contenuta all'art. 26 Ca. Infatti, la giurisprudenza di legittimità sul punto osserva come tale presunzione non sia incompatibile con l'accertamento di responsabilità in ambito penale: v. Cass. 9.12.2015 n. 13915; Cass. 6.5.2014 n. 37375.

⁶⁸ Per una panoramica sul problema che scaturisce dall'incontro tra vaghezza dell'oggettività giuridica e vaghezza del contenuto precettivo in relazione ai reati di riciclaggio, v. E. Basile, *L'autoriciclaggio*, op. cit., 1284 ss.

disvalore d'azione ravvisabile nella clausola modale della fattispecie⁶⁹ per garantire che siano sottoposte a sanzione solamente condotte che presentino adeguata pregnanza illecita⁷⁰. Analogamente, con riferimento all'art. 512-bis Cp, la giurisprudenza aderente al secondo orientamento riconduce il requisito dell'elusività al fatto al fine di accentuarne il necessario connotato fraudolento e, conseguentemente, la capacità selettiva delle condotte sottoponibili a sanzione. Il risultato, come è stato osservato⁷¹, è che la connotazione elusiva della fattispecie innerva, oltre al requisito psicologico, anche il fatto materiale. Ciò, pur tenendo i due piani distinti: da una parte l'elemento oggettivo, per il quale è necessaria l'idoneità della condotta a ottenere il risultato elusivo; dall'altra (*rectius*, in un secondo momento), la finalità perseguita, consistente nell'intenzione di eludere la normativa di prevenzione antimafia.

Anche questa impostazione si espone, purtroppo, a una critica⁷². Il trasferimento fraudolento di valori punisce, sul piano oggettivo, la fittizia attribuzione ad altri della titolarità su un bene. In nessun punto della disposizione emerge che la condotta debba essere altresì idonea a raggiungere il risultato elusivo in riferimento alle misure

⁶⁹ Come noto, la fattispecie recita: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”, laddove la clausola modale sopracitata è evidenziata proprio da requisito per cui la condotta deve essere commessa “in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

⁷⁰ Per avere un'idea del dibattito sviluppatosi in merito al concetto di *disvalore d'azione* applicato al reato di autoriciclaggio (nonché a favore di questa soluzione) v. E. Basile, *L'autoriciclaggio*, op. cit., 1287 ss. Tra i primi contributi a indicare tale strada, v. F. Mucciarelli, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *DPenCont*, 2015, 108. In senso invece scettico, ritenendo la clausola modale di cui all'art. 648-ter.1 Cp troppo “labile” nonché soggetta a eccessiva discrezionalità da parte del decidente, v. A.M. Dell'Oso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *RIDPP*, 2015, 796 ss., 807. Sempre a sottolineare il potenziale selettivo della clausola in parola, pur con argomentazioni diverse, si veda S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *DPP*, 2016, 1631 ss., 1644., laddove l'Autore scrive: “Tale idoneità rappresenta dunque non semplicemente una modalità della condotta, bensì una sua qualità ulteriore che vale al tempo stesso come potenziale effetto: il reato è integrato solo quando le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche ecc. si rivelino realmente in grado di ostacolare l'identificazione dell'origine dell'utilità”.

⁷¹ Quasi letteralmente da A. Gullo, *Criminalità organizzata*, op. cit., 610. Si rimanda a Cass. 8.5.2019 n. 23097, ma anche Cass. 09.11.2012 n. 4703 per cui i beni dovranno essere “suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale” e, “in assenza di tale presupposto oggettivo” difetterà l'idoneità elusiva della condotta, non potendo ravvisarsi una condotta meritevole di sanzione, come già osservato *supra*. Così anche in Cass. 27.6.2013 n. 29526.

⁷² Rilevata, oltre che dalle sentenze citate come afferenti al primo orientamento, anche in dottrina: C. Ingrao, *Il reato di trasferimento fraudolento*, op. cit., § 5.1; F. Calabrese e altri, *Il trasferimento fraudolento di valori*, op. cit., § 5.

patrimoniali antimafia. Ritenere quindi tale idoneità un elemento del fatto tipico si scontra con la lettera della legge.

Si ritiene, nondimeno, che siffatta obiezione possa essere superata: la stessa, infatti, sembra in definitiva riposare su un equivoco, ossia che l'effettiva idoneità elusiva vada identificata in un elemento della condotta (l'atto di trasferimento o l'esistenza di una titolarità occulta sul bene) o, addirittura, che l'orientamento di maggior garanzia cerchi di *contrabbandare* l'elusione per evento del reato. La giurisprudenza di cui sopra non sembra, però, implicare alcuno snaturamento della fattispecie: a parere di chi scrive, la sottoponibilità del bene a misura di prevenzione (elemento che rende la condotta effettivamente elusiva) deve invero essere intesa quale *presupposto* dell'azione. Una circostanza (di fatto, o, come in questo caso, di diritto: v. *infra*) che accompagna la condotta e che risulta logicamente necessaria affinché la stessa sia meritevole di pena in quanto ne connota il *quid* di fraudolenza⁷³. In altre parole: laddove l'art. 512-*bis* Cp punisce una fittizia attribuzione in elusione della normativa sulle misure di prevenzione a carattere reale, non potrà che avere quale oggetto materiale *esclusivamente* beni che a quelle misure possono essere assoggettati perché tale elusione sia anche solo ipotizzabile. Sebbene non espressamente citato, quello

⁷³ Quella del presupposto della condotta (altrimenti indicato in dottrina come presupposto dell'azione: G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale*, op. cit., 235-236) rappresenta una nozione normalmente utilizzata per far riferimento a quelle circostanze di fatto o di diritto che, pur essendo estranee alla condotta strettamente intesa, devono preesistere o coesistere alla stessa. Ciò, affinché l'azione o omissione possa, alternativamente: effettivamente (meglio, naturalisticamente) sussistere (si pensi al caso dello stato di gravidanza nel reato di cui all'art. 593-*ter* Cp: v. *ibid* 236; G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, op. cit., 262.); essere considerata criminosa (si pensi al pregresso stato di coniugio nel reato di cui all'art. 556 Cp: v. *ibid* 262; si pensi anche al dibattito, ancora di interesse sul punto, in merito al possesso dei documenti nel reato di omessa esibizione ex art. 6 Testo Unico Immigrazione: v. A. Giliberto, *Lo straniero irregolare è ancora punibile per il reato di omessa esibizione dei documenti?*, in *Il Corriere del Merito*, 2011, 291 ss); essere distinta da altre condotte criminose (si pensi alla mancata circolazione nei confronti di terzi nel reato di pedopornografia c.d. domestica di cui all'art. 603-*ter* Cp. Sul punto, v. Cass. S.U. 28.10.2021 n. 4616 e D. Rosani, *La pornografia minorile domestica. prospettive comparate per una disciplina normativa*, in *RIDPP*, 2022, 1631 ss.).

Anche nell'ambito del diritto penale economico si è fatto ampio riferimento a tale nozione: notoriamente, la dichiarazione di fallimento (o l'omologa del concordato preventivo) viene inquadrata quale presupposto del fatto nelle fattispecie di bancarotta post-fallimentare (sia in dottrina che in giurisprudenza, come specificano A. Alessandri, *Diritto penale commerciale - Volume IV I Reati Fallimentari*, Giappichelli Editore, 2019, 93 e E. Musco e F. Ardito, *Diritto penale fallimentare*, Bologna 2018, 117). Ancora, in ambito penal-tributaristico, la ricezione e l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto può considerarsi presupposto del delitto di omesso versamento ex art. 10-*ter* d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 secondo Cass. 28.3.2018 n. 37089, considerando 5. Nell'ambito dei reati lucro-genetici, poi, le Sezioni Unite si sono spese per chiarire che, con riferimento all'oggetto materiale nel reato di ricettazione, il dolo (anche nella forma del dolo eventuale) deve ricoprire ogni elemento della fattispecie, compresi i suoi presupposti oggettivi (ossia, nel caso specifico, l'illecita provenienza del bene): v. Cass. S.U. 26.11.2009 n. 12433.

dell'idoneità elusiva rappresenta un indefettibile presupposto dell'azione sul piano logico, giustificato dalla *ratio* della norma e reso chiaro dalla rubrica dell'incriminazione laddove si fa riferimento a "*Trasferimento fraudolento di valori*". Il senso stesso della nozione di *fraudolenza* verrebbe travolto ove si ammettesse la rilevanza penale di condotte senza alcuna, nemmeno potenziale (trattandosi di reato di pericolo) portata fraudolenta/elusiva.

Considerare l'idoneità elusiva della condotta (attraverso l'assoggettabilità a misura preventiva dei beni) quale *presupposto* dell'azione, e non quale elemento costitutivo, appare l'unica via per ancorare l'elusione all'oggettività della fattispecie. Secondo la prospettiva in parola il giudice dovrà – in via progressiva –: i) accertare il requisito della fittizietà, ovvero che dietro lo schermo della signoria formale persista la *longa manus* dell'interponente; ii) verificare la sottoponibilità dei beni oggetto della condotta a misura preventiva antimafia, *ergo* la natura fraudolenta dell'operazione; iii) solo a questo punto, tramite il ricorso agli indicatori del caso, verificare che l'operazione in questione mirasse ad eludere le misure *in rem* di cui al Codice Antimafia⁷⁴.

Superata l'obiezione sopra menzionata, l'orientamento oggettivista sembra *tenere* sia sul piano strettamente logico/argomentativo che su quello delle conseguenze che lo stesso dispiega: la più marcata aderenza al canone di offensività (v. *infra*) e la capacità di separare con maggior nitore condotte punibili e non punibili ridimensionando le incertezze legate al dolo specifico, inducono quindi a preferirlo senza riserve rispetto all'orientamento *soggettivista*.

5. Come già menzionato, il presupposto dell'idoneità elusiva si risolve in una valutazione in diritto che coinvolge i requisiti dell'ablazione preventiva antimafia. Ai rapporti tra il reato in esame e tale misura devono essere quindi dedicate alcune

⁷⁴ A dimostrazione di come il dolo specifico possa avere un ruolo selettivo proprio, svincolato dalla natura del bene, si consideri la recentissima Cass. 27.6.2024 n. 34649, laddove la Cassazione considera non sufficiente un mero timore di una generica ablazione espresso da un imprenditore: "*Ma anche nei confronti degli ulteriori beni, suona apodittica l'affermazione secondo cui (pg. 12 dell'ordinanza) la ragione specifica della intestazione dei beni alla moglie risiederebbe "nel timore di una possibile apprensione nell'ambito di eventuali procedimenti di prevenzione", espressione non emergente nell'intercettazione, che si limita a menzionare la "paura che gliele tolgono", che ben può riferirsi, come spesso avviene in ambienti imprenditoriali marginali o in momenti di difficoltà, al rischio di esecuzioni da parte di creditori, di natura civilistica o esattoriale*". La sentenza annulla quindi il provvedimento impugnato. In altre parole: gli elementi di fatto emergenti dal singolo caso devono far vedere, in trasparenza, la volontà di eludere proprio la misura preventiva antimafia. Analogamente interessante sul punto appare la, sempre molto recente, Cass. 20.6.2024 n. 37649, laddove si specifica che in nessun modo si può argomentare in relazione all'esistenza del dolo richiesto sulla base dell'assunto "*non poteva non sapere*" dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di misure preventive antimafia.

riflessioni, che sembrano ulteriormente suffragare la preferenza per l'orientamento *oggettivista* di maggior garanzia. Le stesse, come si vedrà, investono il necessario giudizio *ex ante* operato dal giudice in merito all'offensività dei reati di pericolo astratto.

Conviene anzitutto tornare sul tema dell'influenza che l'orientamento *soggettivista* può avere rispetto ad atti espressivi di legittima libertà negoziale. Si pensi al caso in cui Tizio venga indagato per un reato lucrogenetico e che vi siano, alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta, margini di applicazione di una misura di prevenzione. Il pericolo che uno specifico atto di disposizione di beni venga qualificato quale trasferimento fraudolento può essere valutato *ex ante* dal soggetto agente soltanto se a quest'ultimo vengano fornite coordinate chiare che consentano di distinguere tra beni sottoponibili a misura, dunque non trasferibili senza dar luogo all'applicazione del reato in parola, e beni liberamente disponibili. Tale valutazione è resa possibile dai criteri che presiedono all'applicazione delle misure reali contemplate dal Codice Antimafia: sproporzione, origine da reato e c.d. criterio della correlazione temporale, su cui si tornerà a breve⁷⁵. Svincolare, invece, l'art. 512-bis Cp dai suddetti criteri e affidarsi a una valutazione circa la mera intenzione di realizzare l'offesa crea un'incertezza tale da dar luogo ad un possibile *chilling effect*: Tizio, in via cautelativa, paralizzerà completamente il proprio patrimonio per evitare di vedersi contestata un'ulteriore ipotesi di reato e per il timore di coinvolgere altresì i soggetti intestatari (che, come detto, spesso sono i suoi stretti familiari). Tale risultato non sembra avere reale ragione politico-criminale e travalica, a ben vedere, finanche le giustificazioni special-preventive della fattispecie.

Non solo: considerando il rischio di sensibile svilimento della capacità selettiva del dolo, l'art. 512-bis Cp diventerebbe, paradossalmente, la base per imporre un'ablazione patrimoniale che l'accusa non è riuscita a ottenere né contestando il reato lucrogenetico originario, né proponendo la misura di prevenzione. Si pensi al seguente caso: nei confronti di Tizio l'accusa richiede, in sede penale, la confisca, tuttavia non accordata dal giudice⁷⁶ (oppure decide di non richiederla, optando direttamente per la

⁷⁵ Tali coordinate sono notoriamente meno stringenti rispetto a quelle applicabili in un ambito penale. Tuttavia, quantomeno esistono e permettono, ad esempio, a Tizio di concludere che l'alienazione della casa familiare pervenuta a lui per via ereditaria negli anni '50 difficilmente potrà essere ricollegata ai proventi di condotte di riciclaggio a lui contestati nel 2020, e che l'alienazione non sarà dunque considerabile in violazione dell'art. 512-bis Cp.

⁷⁶ Ad esempio: si consideri Tizio, a cui vengono contestati due capi di riciclaggio riferiti a due ipotesi di reati tributari commessi da altri. Si dica che tali reati sono violazioni dell'art. 4 d. lgs. 74/2000 (*Dichiarazione infedele*).

misura di prevenzione patrimoniale); davanti alla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del competente tribunale, l'organo proponente (ossia, in questo esempio, sempre il pubblico ministero) chiede la medesima misura, ma non risultano soddisfatti, nemmeno per lo standard di giudizio peculiare di quel giudice, i presupposti per l'applicazione della confisca *ex art. 24 Ca*⁷⁷. A questo punto, all'accusa *non resterà che sperare* che, in pendenza di procedimento penale o di procedimento avanti la Sezione Autonoma, l'indagato-imputato/proposto abbia trasferito il diritto di proprietà sul bene. Sarà ben facile allora recuperarlo alle (legittime?) pretese dello Stato semplicemente contestando l'art. 512-*bis* Cp e argomentando che, considerata la pendenza dei procedimenti penale e di prevenzione, l'atto di trasferimento era evidentemente sorretto da intenzione elusiva⁷⁸.

In entrambi i casi appena ipotizzati, insomma, il mancato raccordo tra art. 512-*bis* Cp e requisiti per applicare la misura di prevenzione patrimoniale sembra creare cortocircuiti.

Un'ulteriore notazione appare opportuna, sempre in punto di rapporti tra art. 512-*bis* Cp e disciplina di prevenzione. Si è menzionato che la fattispecie in parola è pacificamente considerata reato di pericolo astratto: offre una tutela anticipata rispetto a misure quali quella di cui all'art. 24 Ca. In linea di massima, la giurisprudenza costituzionale non ha mai negato la compatibilità di tale modello di incriminazione con il principio di offensività, laddove il pericolo cagionato dalla condotta possa rientrare nell'*id quod plerumque accidit* e dunque la previsione di una sanzione penale non risulti irragionevole⁷⁹.

Tuttavia, solamente per uno dei due reati presupposto si dimostra il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 4 d. lgs. 74/2000. Del secondo, è invece provato il mancato superamento della soglia. Le condotte riciclatorie che hanno avuto ad oggetto questa seconda condotta (a questo punto, violazione solo amministrativo/tributaria) non potranno costituire reato *ex art. 648-bis* Cp. Dunque, il profitto che tale condotta può aver generato in capo al soggetto agente non potrà essere confiscato.

⁷⁷ Sempre riprendendo l'esempio precedente, si faccia il caso di una condotta riciclatoria che tuttavia riguarda un soggetto il cui patrimonio non risulta sproporzionato rispetto alla sua attività economica. Oppure di trasferimento di un bene entrato nel patrimonio del proposto in un tempo diverso rispetto a quello della contestata condotta riciclatoria.

⁷⁸ Il presente esempio è tratto da un'ampia giurisprudenza, essendo tutt'altro che impossibile che l'atto di disposizione avvenga proprio a procedimento penale/di prevenzione già pendente. Da ultimo: Cass. 06.11.2024 n. 2133.

⁷⁹ *Inter alia*, C. cost., 10.7.1991 n. 333 e C. cost., 17.6.2019 n. 141. In dottrina: G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale*, op. cit., 218 ss.; G. Fiandaca, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, 177; M. Gallo, *I reati di pericolo concreto*, in *Foro Penale*, 1969, 1 ss.

Su questo punto, un ancoraggio oggettivo dell'idoneità elusiva del fatto si rende opportuno al fine di punire solo quei comportamenti che, a propria volta, abbiano avuto ad oggetto beni espressivi di una qualche pericolosità sociale, così da risultare meritevoli di ablazione preventiva. Una nozione, quella di pericolosità, che (per quanto *annacquata*⁸⁰ in sede di misure *in rem*) deve essere compresa nella sua evoluzione diacronica, vedendo spinte espansive ma anche controtendenze restrittive. Nel primo senso, non possono non ricordarsi l'aumento dei casi di pericolosità qualificata, l'utilizzo della pericolosità generica quale porta di accesso alla disciplina antimafia per la criminalità economica, il disaccoppiamento delle misure di prevenzione patrimoniali da quelle personali, che permette un più ampio ricorso proprio alle prime⁸¹. Nel secondo, è meritevole di risalto il tentativo giurisprudenziale di ancorare l'ablazione statutale alla pericolosità sociale espressa dal soggetto e dunque al periodo nel quale questi era *criminalmente* attivo e in cui si può ragionevolmente concludere che i beni pervenutigli originino da attività illecite (il criterio della c.d. correlazione temporale⁸²).

⁸⁰ F. Viganò, *Riflessioni sullo statuto costituzionale*, op. cit., § 5, laddove si nota che tale nozione, per le misure *in rem*, viene sostanzialmente a coincidere con i requisiti di sproporzione, provenienza da reato e correlazione temporale.

⁸¹ Sul punto (ed in senso critico): F. Viganò, *Riflessioni sullo statuto costituzionale*, op. cit., 910; D. Attanasio, *Impresa criminale*, op. cit., 325. Infatti, non solo a seguito dei pacchetti sicurezza 2008-2009 le misure personali e reali possono essere applicate disgiuntamente (vd. art. 18 Ca), nonostante siano rimasti identici i presupposti soggettivi (artt. 1 e 4 Ca) per i due tipi di misure.

⁸² Secondo la sentenza a Sezioni Unite Spinelli (Cass. S.U., 26.6.2014 n. 4880), “*va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale [...]. Siffatta conclusione discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecite [...] ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame*”. Sebbene non siano mancate resistenze in ambito giurisprudenziale (Cass. 13.3.2018 n. 14165, con nota di D. Albanese, *Confisca Di Prevenzione: Smussato Il Requisito Della “Correlazione Temporale”*, in www.penalecontemporaneo.it, 19.4.2018, 193; analogamente, Cass. 16.5.2019 n. 5778; Cass. 6.9.2021 n. 36421), tale indirizzo è avallato dalla Corte Costituzionale (C. cost., 27.2.2019 n. 24 e C. Cost., 8.11.2017 n. 33: la Corte è intervenuta sia nell'odierna materia che in punto di art. 240-bis Cp, ossia di confisca allargata; considerata l'analogia tra le misure, le riflessioni svolte sono, evidentemente, sovrapponibili). Corte costituzionale che peraltro già aveva avuto modo di affermare come “[sia] ovviamente aberrante — ed avulso da ogni logica di civiltà giuridica — che sia possibile applicare una misura ablativa nei confronti di chi non sia mai stato pericoloso” (C. cost., ord. n. 368/2004). V. poi Cass. S.U. 26.6.2014 n. 4880, § 10 in diritto, laddove poi si specifica che, in assenza di tale correlazione si sarebbe di fronte, a tutti gli effetti, ad una pena in senso stretto, incompatibile con i principi costituzionali (artt. 41 e 42 Cost) sovranazionali (art. 1 Prot. 1 CEDU) a tutela della proprietà privata. Sul punto, v. A.M. Maugeri, *Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte Edu sul civil forfeiture*, in *RIDPP*, 2015, 942; N. Mazzacupa, *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in *DPenCont*, 2015, 231 ss. Questo principio di diritto si applica con particolare riguardo ai casi di pericolosità generica, qui peraltro di interesse. Per quanto attiene, invece, alla pericolosità c.d. qualificata, v. § 10 di Cass.

L'orientamento di minor garanzia, rendendosi impermeabile ai mutamenti che interessano la disciplina della prevenzione reale, rende la tutela anticipata prevista dalla norma penale irrazionalmente svincolata dall'oggettività finale a cui quest'ultima deve offrire protezione. Sottoponendo a pena condotte che attengono a beni insuscettibili di ablazione, di fatto, si rischia di sanzionare comportamenti che, alla luce del contenuto precettivo (quantomeno parzialmente) in bianco della norma⁸³, non sono realmente illeciti. La tensione, seguendo questa strada, sarebbe con il principio di legalità, oltre che con quello di offensività.

Ma anche rimanendo nel perimetro delle riflessioni che valgono per il principio di offensività, è chiaro che quest'ultimo non possa essere svincolato dal requisito della pericolosità sociale: in assenza della seconda, manca la necessità dell'ablazione del bene e dunque il *periculum*, sia in concreto che in astratto⁸⁴, della lesione al bene giuridico finale, sicché la previsione di una sanzione penale non pare possa essere ragionevolmente giustificata.

Proprio in relazione all'assenza del pericolo *anche* in astratto, quanto finora affermato ha riverberi sul c.d. giudizio di offensività in concreto, ossia la verifica in merito alla sussistenza di un, pur minimo, *quid* di lesività della condotta nel singolo

S.U. 4880/2014 già citata.

⁸³ Si rimanda *amplius* a G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale*, op. cit., 60, dove si distingue tra norme penali in bianco e parzialmente partecipate dalla normativa extra penale.

⁸⁴ In alcune sentenze (come la stessa sent. 2483/2014 già diverse volte citata) si fa leva proprio sulla natura di reato di pericolo astratto per sottolineare come non sia necessaria una verifica *in concreto* della elusività. Ma anche questo commento appare fuorviante: quanto detto finora e quanto si dirà a breve potrebbe invece suggerire che l'assenza di idoneità elusiva del fatto non permetterebbe di ravvisare i caratteri di una condotta pericolosa nemmeno in astratto (v. *amplius infra*). Ciò detto, l'odierna materia dimostra tutte le difficoltà insite nel proporre una netta divisione tra pericolo astratto e concreto: sul punto, v. G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale*, op. cit., 218-222; G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, op. cit., 287-291; M. Gallo, *I reati di pericolo concreto*, op. cit., 4 ss.; G. Fiandaca, *Note Sui Reati Di Pericolo*, op. cit., 179 ss. Tali difficoltà appaiono chiaramente laddove, in definitiva, ciò che è da accertarsi è la configurabilità dei requisiti per l'applicazione di una misura extra penale: il giudizio sul pericolo, in altre parole, deve ritenersi *in concreto* in quanto il giudice deve effettivamente verificare la sussistenza dei requisiti validi per l'art. 24 Ca? Oppure, come apparrebbe più logico, può ritenersi *in astratto*, in quanto il giudice deve sì verificare la sussistenza dei requisiti della misura ablatoria (come d'altronde la fattispecie richiede) ma non deve interessarsi dell'effettiva attivazione del procedimento di prevenzione da parte dell'autorità proponente o del suo esito? Viene in rilievo, insomma, quello che è stato evidenziato come il "*carattere di relatività della stessa contrapposizione tra pericolo astratto e pericolo concreto*" (G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale*, op. cit., 219), rilevando altresì la "*collocazione che lo stesso [il pericolo] riceve nella struttura del tipo delittuoso*" (*ibidem*). Insomma: ragionare in termini di pericolo astratto o concreto in relazione alla presente fattispecie dà un po' l'impressione: da una parte, di voler inserire una forma tonda in un foro quadrato (dovendosi qui concentrarsi più utilmente sull'idoneità elusiva dell'azione); dall'altra e di conseguenza, che il tutto possa in definitiva risolversi in una scelta meramente definitoria.

caso. Valutazione necessaria, secondo costante giurisprudenza⁸⁵, perché anche i reati di pericolo astratto possano considerarsi compatibili con le garanzie penalistiche di rango costituzionale⁸⁶ e da svolgersi *ex ante*, considerando cioè il patrimonio conoscitivo a disposizione del soggetto agente al momento della condotta⁸⁷. Nel presente caso, dunque, è la stessa natura della fattispecie quale reato di pericolo astratto a comportare il necessario accertamento di (anche solo) una possibilità che dall'azione possa discendere la sottrazione di beni alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia. Ebbene: una volta esclusi i requisiti per l'applicazione di tale disciplina (e dunque il carattere di pericolosità sociale insito nel bene) e una volta che ciò sia avvenuto riportandosi con la mente (giudizio *ex ante*) alle circostanze sussistenti al momento del trasferimento (in questo caso, la normativa di prevenzione rilevante e i suoi presupposti applicativi), siffatto pericolo non potrà che essere valutato come insussistente dal giudice. Ne segue, inevitabilmente, la mancata integrazione del reato in questi casi⁸⁸.

6. L'orientamento *oggettivista* appare l'unico veramente in grado di rispettare il canone di offensività ed evitare che vengano sottoposte a sanzione condotte che non

⁸⁵ Come noto, lo spostamento dal modello di reati a pericolo presunto verso quello di pericolo astratto è stato anzitutto stimolato da diversi interventi della Consulta (da ultimo: C. cost., 11.6.2008 n. 225; C. cost., 23.6.2005 n. 265), laddove quest'ultima sottolinea la necessità di un riscontro ancorché minimo della portata offensiva della condotta come non solo necessario ai fini del criterio di offensività, ma anche del principio di colpevolezza. La soluzione è stata quindi adottata nei più svariati ambiti in cui fattispecie di pericolo astratto sono presenti e comuni, come nei reati contro la pubblica incolumità (Cass. 20.12.2017 n. 12631; Cass. 19.6.2012 n. 36639) o nei reati che offendono l'ambiente (Cass. 29.4.2022 n. 23091).

⁸⁶ V. la nota precedente e la giurisprudenza della Consulta lì citata: si tratta dei principi di offensività e colpevolezza.

⁸⁷ Così riassume la già citata Cass. 12631/2017: "*Si tende, così, a sostituire il pericolo presunto con il pericolo astratto, nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto conforme al tipo, ma è conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva dei beni tutelati. Quando questa potenzialità offensiva non sia rinvenibile nella fattispecie definita dal legislatore, si apre la strada della censura costituzionale. Allorché la fattispecie astratta non proponga profili di incompatibilità con il canone di offensività, dovrà essere il giudice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima almeno una minima offensività*". In merito alla natura *ex ante* del giudizio, si vedano *inter alia*: Cass. 18.10.2018 n. 4973, per cui "*la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", dovendo essere probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, che alla condotta consegua l'evento lesivo, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione*"; Cass. 19.6.2012 n. 36639, per cui "*siffatto giudizio va condotto secondo una prospettiva ex ante, ovvero verificando se alla luce dei fattori conosciuti e conoscibili da parte dell'agente al momento del compiersi della condotta (se trattasi di reato di mera condotta) o a quello del verificarsi dell'evento (nel caso di reati di evento), quest'ultimo si presentava, ove realizzato, come in grado di [cagionare un] pericolo*".

⁸⁸ Come chiosa Cass. 12631/2017, d'altronde, "*è conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva dei beni tutelati*".

appare giustificato rientrano nello spettro dell'art. 512-bis Cp, se non a costo di fraintendimenti interpretativi, iper-estensioni applicative e cortocircuiti con la disciplina della prevenzione. A tale conclusione si può pervenire, sul piano dell'inquadramento dogmatico, considerando l'assoggettabilità dei beni a misura quale presupposto necessario dell'azione.

Un intervento chiarificatore della Suprema Corte a Sezioni Unite appare quindi opportuno, affinché la scelta tra i due orientamenti sia compiutamente effettuata. Un intervento *de iure condendo* risulterebbe invece, a ben vedere, ultroneo⁸⁹: sul punto, si è già detto che un'argomentazione dell'orientamento *soggettivista* fa proprio riferimento alla mancata previsione esplicita dell'idoneità all'interno della fattispecie, e dunque ad una possibile mancanza di *voluntas legis* al riguardo⁹⁰. Tuttavia, si è già osservato che il carattere dell'assoggettabilità dei beni a misura si desume dal senso stesso della norma ed è reso altresì chiaro dal riferimento alla fraudolenza contenuto in rubrica. Inoltre, un tale approccio finirebbe per inquadrare il principio di offensività esclusivamente in accezione *astratta*, ossia quale precetto rivolto al legislatore nella selezione delle condotte meritevoli di pena. Nell'offensività, secondo l'insegnamento costante della Corte costituzionale, si deve invece ricomprendere anche una dimensione *concreta*, ossia il criterio interpretativo che guida il giudice nel sussumere sotto la fattispecie astratta solo quei fatti espressivi di una qualche attitudine lesiva rispetto al bene protetto⁹¹.

⁸⁹ Sebbene proposte di riforma non siano mancate: ovviamente, qui non si discute di quale sarebbe la formulazione ottimale della fattispecie (quella attuale è evidentemente insoddisfacente, tanto da dar vita, come già menzionato e come ora si dirà, a proposte di riforma), ma di cosa fare dell'attuale formulazione dell'art. 512-bis Cp. La Relazione della Commissione Ministeriale istituita il 10 giugno 2013 e presieduta da Giovanni Fiandaca (Decreto istitutivo e Relazione sono disponibili al seguente *link*: <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/2820-proposte-di-intervento-in-materia-dicriminalitaorganizzata-la-prima-relazione-della-commissione-fi>) ha proposto di emendare l'allora art. 12-quinquies d.l. 306/1992 come segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, cautelari o definitive, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Il riferimento alla elusione dell'applicazione delle misure, e non più generalmente alla disciplina vigente in materia, voleva restituire, per stessa indicazione della Relazione concretezza al giudizio in punto di capacità elusiva: la nuova formulazione “precisa [...] la natura della condotta, nel senso che essa deve tradursi in un ostacolo all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale” (Relazione, § 3.1). Peraltro, come già menzionato (n. 12), la proposta di riforma intendeva eliminare anche il dolo agevolativo, tuttavia ad oggi ancora previsto (vd. Relazione, *ibidem*).

⁹⁰ L'argomentazione per cui la fattispecie specifica il fine elusivo in termini di elusione di “disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali”, e non già “di misure in concreto disposte o richieste”.

⁹¹ G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, op. cit., 11. Nella giurisprudenza costituzionale, si rimanda a: C. cost., 17.10.2022 n. 211; C. cost., 20.12.2019 n. 278; C. cost., 7.6.2019 n. 141; C. cost., 20.5.2016 n. 109;

